



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 392 del 26/09/2024

Turismo equestre in Regione Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge
Turismo equestre in Regione Campania

Firmatario: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito delle strategie perseguite dalla Regione per aumentare le presenze turistiche nel nostro territorio, due concetti rivestono particolare importanza:

- la "destagionalizzazione", cioè il prolungamento della stagionalità e della frequentazione delle destinazioni turistiche della Campania, anche oltre la tradizionale stagione estiva;
- la "delocalizzazione", ovvero la possibilità di ampliare la frequentazione turistica anche nelle destinazioni emergenti, in modo che si possano considerare turistiche non solo le località già affermate e conosciute a livello nazionale ed internazionale, ma anche quelle località di particolare pregio ma attualmente marginali rispetto ai principali circuiti turistici.

Operare per perseguire tali obiettivi vuol dire sviluppare nuove forme di turismo, e fra queste sicuramente il settore del turismo equestre, ovvero realizzato attraverso l'impiego degli equidi, è una nuova ed importante frontiera del turismo, che attraverso la presente proposta di legge si intende sviluppare e valorizzare.

Con questo progetto la Regione intende disegnare, sostenere e disciplinare le nuove opportunità di crescita di questo segmento del turismo slow, un turismo lento, che insieme al cicloturismo, al turismo dei cammini, rappresenta un vero elemento di novità nel panorama dell'offerta turistica regionale.

Il turismo equestre è strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di esplorazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale. E infatti, la realizzazione degli itinerari, l'individuazione dei percorsi, la fruibilità in sicurezza delle ippovie, consentirà di sviluppare in modo integrato e completo il turismo equestre, cioè un "driver" importante per scoprire e valorizzare territori della nostra Regione spesso non adeguatamente conosciuti od apprezzati, ma che possiedono in molti casi specificità e caratteristiche paesaggistiche, storicoculturali, artistiche ed enogastronomiche di elevato pregio.

Oltre ai centri ippici già presenti nel territorio regionale e che svolgono un importante ruolo di presidio del territorio e di punto di ritrovo per i cavalieri, la proposta di legge delinea una strategia integrata di individuazione, definizione, tracciamento e gestione di percorsi equestri, realizzati sul sedime di sentieri, carreggiate, piste, vicinali ed interpoderali, con spiccate connotazioni di fruibilità dal punto di vista turistico.

Ed è sicuramente questa la grande sfida che la proposta intende affrontare, in quanto si tratta di un turismo itinerante che ha bisogno di tracciati definiti, a cui si devono però affiancare, in un sistema integrato e finalizzato alla migliore fruizione turistica, la segnalazione, la tabellazione, l'individuazione dei punti di sosta, cioè di strutture adibite al ricovero degli animali poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate da gestori di centri ippici, da imprese agricole e imprese agrituristiche, anche al di fuori dei centri aziendali, ben localizzati e attrezzati, oppure utilizzando stabili dismessi che possono quindi essere recuperati.

L'ulteriore sfida per il turismo equestre è, una volta definita e sviluppata l'infrastruttura, quello di promuovere questa nuova forma di turismo della Campania nei circuiti nazionali ed europei e, soprattutto, di rendere "vivi" i percorsi a cavallo, animando i tracciati, creando eventi di interesse culturale e storico, di valorizzazione delle aree naturali e del paesaggio rurale.

In tal senso la combinazione fra turismo equestre e turismo rurale consentirà di diversificare le attività turistiche rispetto ai tradizionali filoni del turismo regionale, di scoprire e valorizzare nuove destinazioni, rispetto a quelle già conosciute e con elevata notorietà, e contribuire anche alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, nel perseguimento delle strategie complessive della politica regionale in campo turistico.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del disegno di legge sia sul fronte del settore primario, che di quello del turismo, anche accessibile e sostenibile, e provvede a definire i punti cardine della norma in ordine ai diversi termini, concetti e attività dalla stessa definiti nei successivi articoli.

L'articolo 2 provvede a sancire il principio della concertazione della Regione e degli altri soggetti interessati dalla norma con le associazioni dei cavalieri nelle decisioni che riguardano la programmazione e l'attuazione sia degli aspetti infrastrutturali, sia delle attività di promozione, animazione e qualificazione dei percorsi a cavallo.

L'articolo 3 prevede una disciplina specifica per i percorsi a cavallo stabilendo i soggetti che possono proporre la realizzazione di tali itinerari, i criteri e le condizioni di sicurezza, di interesse turistico, di pregio naturalistico,



Consiglio Regionale della Campania

nonché le altre caratteristiche che contraddistinguono le ippovie, anche ai fini dell'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle ippovie. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità di concedere degli interventi contributivi per interventi strutturali e di promozione e animazione dei percorsi a cavallo.

L'articolo 4 disciplina le modalità di gestione delle ippovie - o di un sistema integrato di ippovie - individuando un soggetto gestore, responsabile di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie nonché la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica.

L'articolo 5 riguarda gli aspetti relativi alla tutela della salute e del benessere degli equidi lungo i percorsi prevedendo specifici luoghi di sosta e di ricovero che possono essere di natura privata gestiti da aziende agricole o altri soggetti e su suolo pubblico, ivi compresi quelli eventualmente nella disponibilità del demanio regionale.

L'articolo 6 riguarda la valorizzazione delle attività con gli equidi mediante promuovendo e attuando politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

L'articolo 7 riguarda la norma finanziaria e l'art. 8 l'entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

Turismo equestre

Art. 1 Finalità e definizioni.

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

2. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
- b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
- c) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso;
- d) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
- e) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;

Art. 2 Principio della concertazione.

1. La Giunta regionale, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3 Rete delle Ippovie della Campania.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Regione disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree protette regionali e dagli enti gestori delle aree protette nazionali nel rispetto della normativa vigente.

4. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Campania. La regione concede inoltre agli enti locali, agli enti gestori delle aree protette regionali, agli enti gestori delle aree protette nazionali, alle associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui al successivo comma 5 lett. d), contributi per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie campane.



Consiglio Regionale della Campania

5. Con apposito regolamento da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia, disciplina:

- a) i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.
- b) modalità e criteri per la concessione dei contributi regionali ai soggetti di cui al comma 3 per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Regione Campania.
- c) modalità e criteri per la concessione di contributi agli enti locali, agli enti gestori delle aree protette regionali, agli enti gestori delle aree protette nazionali, alle associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie campane.
- d) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui al successivo art. 4 comma 1 lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

I consorzi sono costituiti sulla base dei seguenti criteri generali: a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

6. E' istituito presso l'Assessorato al Turismo il **Registro regionale della Rete delle Ippovie della Regione Campania**, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del precedente comma 4 lett. a).

7. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4 Gestione delle ippovie della Regione Campania.

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a) dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali;
- b) dai Consorzi di gestione delle ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

- a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
- b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b) e c), è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lett. d della presente legge.

5. E' istituito presso l'Assessorato al Turismo il **Tavolo regionale di coordinamento della Rete delle Ippovie della Regione Campania**, quale organismo di supporto, consultazione e indirizzo nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge citata. Il tavolo è composto da:

- Assessore al Turismo che lo presiede;



Consiglio Regionale della Campania

- direttore generale per le politiche culturali e il turismo o da un suo delegato, dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dai rappresentanti degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali e dei Consorzi di gestione delle ippovie della Regione.

1. Al Tavolo regionale di coordinamento sono demandati i compiti di:

- a) fornire il supporto necessario alla Giunta Regionale per la redazione del regolamento di cui all'art. 3 comma 5 della presente legge;
- b) predisporre un Piano di azione operativo triennale relativo allo sviluppo della Rete regionale delle Ippovie che sottopone alla Giunta Regionale per la definitiva adozione.

Art. 5 Punti di sosta e di ristoro.

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Campania, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6 Valorizzazione delle attività con gli equidi.

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Regione disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Regione promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi al 2024, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8 Disposizioni finali.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania